

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ABB

## PER L'ACQUISTO DI BENI

Edizione aprile 2014

DATA: 1 aprile 2014

PER: Acquisti da parte delle Controllate ABB di beni mobili materiali (beni).

### 1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Nel presente documento

**“Beni”**: significa i beni mobili materiali da consegnarsi dal Fornitore in base alle presenti CGC ABB/Beni e al relativo Ordine;

**“CGC ABB/Beni”**: significa le presenti Condizioni Generali di Contratto ABB per l'Acquisto di Beni (2014-1 Italia);

**“Cliente”**: significa la Controllata ABB acquirente che ordina i Beni dal Fornitore;

**“Consegna”**: significa il completamento della consegna dei Beni da parte del Fornitore in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP, salvo diversamente specificato nell'Ordine;

**“Controllata”**: significa una qualsiasi entità, dotata di personalità giuridica o meno, che attualmente o in futuro, direttamente o indirettamente, possiede, è posseduta da, o è sotto la proprietà comune con, in virtù di una partecipazione di controllo rappresentata dal 50 % o più dei diritti di voto o del capitale sociale, una Parte del rapporto contrattuale al quale si applicano le presenti CGC ABB/Beni;

**“Contratto”**: significa il consenso del Fornitore a consegnare i Beni al Cliente, e l'accettazione da parte del Cliente di tale Consegna di Beni ai sensi delle presenti CGC ABB/Beni, dell'Ordine e dei documenti allegati all'Ordine;

**“Diritti di Proprietà Intellettuale”**: tutti i diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) e tutelati dalla legge, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i brevetti, le domande di brevetto e le relative divisionali e continuazioni, modelli di utilità, disegni industriali, nomi commerciali, marchi, diritti d'autore (relativi a codici sorgenti *software*, documentazione, dati, *report*, nastri e altro materiale che possa essere soggetto a *copyright*) e relative domande, rinnovi, estensioni, reintegrazioni, o diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) che sono tutelati da riservatezza, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo il *know-how* e i segreti commerciali;

**“Fornitore”**: significa il venditore dei Beni quale ad esempio la persona, ditta o società che accetta l'Ordine del Cliente;

**“Ordine”**: consiste nella compilazione da parte del Cliente del modulo d'Ordine con tutte le informazioni del Cliente relative all'acquisto previste dalle presenti CGC ABB/Beni, nonché i relativi documenti, specifiche, disegni e allegati a cui il Cliente faccia espresso riferimento in, o che il Cliente abbia allegato a, tale Ordine;

**“Risarcimento DPI”**: significa il rimborso al Cliente da parte del Fornitore di costi, pretese, richieste, passività, spese, danni o perdite (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno e danni alla reputazione, e tutti gli interessi, le penali e i costi e le spese legali e professionali) derivanti da violazioni da parte del Fornitore di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;

**“Software Integrato”**: significa il *software* necessario per il funzionamento dei Beni, integrato e fornito come parte integrante dei Beni, a esclusione tuttavia di ogni altro *software*, che sarà oggetto di un contratto di licenza d'uso separato;

**“Software Open Source (OSS)”**: significa una *software* liberamente disponibile e accessibile che può essere utilizzato, modificato ed ulteriormente sviluppato da chiunque, purché nel rispetto delle relative condizioni di licenza d'uso sottostanti liberamente disponibili;

**“Parte”**: significa il Cliente o il Fornitore;

**“Variazione d'Ordine”**: significa una variazione all'Ordine tale da alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare l'Ordine o parti dello stesso.

1.2 Salvo diversamente specificato nelle presenti CGC ABB/Beni:

1.2.1 I riferimenti agli articoli sono ad articoli delle CGC ABB/Beni;

1.2.2 Le rubriche degli articoli sono incluse unicamente per facilitarne la lettura e non incidono sull'interpretazione delle CGC ABB/Beni;

1.2.3 L'uso del singolare include il plurale e viceversa;

1.2.4 L'uso di un genere include tutti i generi.

### 2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

2.1 Ciascun Ordine è subordinato all'accettazione da parte del Fornitore, espressamente mediante invio di comunicazione di accettazione, o implicitamente mediante evasione dell'Ordine, in tutto o in parte.

2.2 Le CGC ABB/Beni sono le uniche condizioni in base alle quali il Cliente è disposto a trattare col Fornitore per la fornitura dei Beni, e regoleranno il Contratto tra il Cliente e il Fornitore con l'esclusione di ogni altra condizione, tranne qualora e nella misura in cui diversamente ed espressamente convenuto per iscritto tra il Cliente e il Fornitore.

2.3 Nessuna delle condizioni avallate o consegnate con, o contenute nelle offerte, conferme o accettazioni di Ordini, specifiche o documenti simili del Fornitore formeranno parte del Contratto, e il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe diversamente spettargli di far valere tali altre condizioni.

2.4 La versione delle CGC ABB/Beni vigente alla data in cui è stato passato l'Ordine si applica all'Ordine in questione, e le eventuali modifiche alle CGC ABB/Beni non avranno alcuna efficacia salvo espressamente convenute per iscritto e firmate da rappresentanti debitamente autorizzati del Cliente e del Fornitore.

### 3. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore dovrà consegnare i Beni come segue:

3.1.1 in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;

3.1.2 in conformità agli *standard* qualitativi indicati all'Articolo 9.1 e specificati nell'Ordine;

3.1.3 esenti da difetti e da diritti di terzi;

3.1.4 alla data di consegna specificata nell'Ordine; e

3.1.5 nei quantitativi specificati nell'Ordine.

3.2 Il Fornitore non potrà sostituire o modificare alcuno dei materiali costituenti i Beni o apportare modifiche alla progettazione dei Beni senza il previo consenso scritto del Cliente.

3.3 Il Fornitore dovrà far sì che i Beni vengano contenuti o imballati secondo la prassi consueta per beni del medesimo genere o, in assenza di una tale prassi, in maniera adeguata per preservare e proteggere i Beni fino al completamento della Consegna.

3.4 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle vigenti norme inderogabili di legge locali del Fornitore e del Cliente, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, contenenti le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto (telefono, *e-mail* ecc.); data fattura; numero fattura; numero d'Ordine (lo stesso indicato nell'Ordine); codice Fornitore (lo stesso indicato nell'Ordine); indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Beni forniti; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle tasse o dell'IVA; codice fiscale o partita IVA; condizioni di pagamento.

3.5 Le fatture dovranno essere emesse al Cliente come indicato nell'Ordine e inviate all'indirizzo di fatturazione specificato nell'Ordine.

3.6 Il Cliente potrà emettere delle Variazioni d'Ordine al Fornitore per alterare, modificare, omettere, aggiungere a, o altrimenti cambiare i Beni ordinati o parte degli stessi, e il Fornitore dovrà eseguire tali Variazioni d'Ordine in base all'Ordine e/o alle CGC ABB/Beni. Saranno applicabili i prezzi unitari convenuti indicati nell'Ordine e/o diversamente convenuti tra il Cliente e il Fornitore.

3.7 In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la Consegna di Beni al Cliente.

#### **4. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE**

4.1 A fronte dei Beni consegnati dal Fornitore in conformità alle condizioni del rispettivo Ordine e delle CGC ABB/Beni, il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo d'acquisto indicato nell'Ordine, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti di cui all'Articolo 3.4.

4.2 Il Cliente si riserva il diritto di compensare tale importo dovuto al Fornitore, o di trattenere il pagamento in caso di Beni non forniti in conformità all'Ordine e alle CGC ABB/Beni.

#### **5. CONSEGNA**

5.1 I Beni dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP, presso il luogo di consegna specificato nell'Ordine, o presso la sede del Cliente qualora il Cliente non abbia specificato un altro luogo di consegna.

5.2 Il Fornitore dovrà far sì che ciascuna Consegna sia accompagnata da una bolla di consegna, che dovrà contenere come minimo le seguenti informazioni (salvo diversamente richiesto dal Cliente): il numero d'Ordine, la data dell'Ordine, il numero di colli e il loro contenuto e, in caso di consegna parziale, il saldo restante ancora da consegnare.

5.3 I Beni dovranno essere consegnati durante il normale orario di lavoro del Cliente salvo diversamente richiesto dal Cliente.

5.4 All'atto della Consegna, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) dovrà fornire al Cliente tutti i documenti di esportazione necessari unitamente a una bolla di consegna.

5.5 La proprietà dei Beni sarà trasferita in capo al Cliente all'atto della Consegna, salvo diversamente espressamente convenuto. Tuttavia, qualora i Beni contengano *Software Integrato*, la proprietà relativa a tale *Software Integrato* non sarà trasferita in capo al Cliente, ma il Cliente e tutti gli utenti avranno un diritto d'uso per il mondo intero, irrevocabile, perpetuo, esente da *royalty*, di utilizzare il *Software Integrato* come parte integrante di tali Beni o a servizio dei Beni. Qualora il *Software Integrato* o una parte dello stesso sia di proprietà di terzi, sarà cura del Fornitore ottenere da tali terzi, prima della Consegna, le relative licenze d'uso del *software* necessarie per adempiere ai propri obblighi in base all'Ordine.

5.6 Qualora il *Software Integrato* contenga o utilizzi *Software Open Source*, il Fornitore dovrà specificare in dettaglio e comunicare al Cliente per iscritto, prima della Consegna, tutto il *Software Open Source* implementato nel o usato dal *Software Integrato*. Qualora il Cliente non possa approvare dei componenti del *Software Open Source* contenuti nel o usati dal *Software Integrato*, il Fornitore accetta di sostituire il/i componente/i del *Software Open Source* in questione contenuto/i nel o usato/i dal *Software Integrato*.

5.7 Il Fornitore emetterà la fattura al Cliente all'atto della Consegna in conformità all'Articolo 3.4, ma tale fatturazione sarà effettuata separatamente dalla spedizione dei Beni al Cliente.

#### **6. ACCETTAZIONE DEI BENI**

6.1 I Beni non potranno essere considerati come accettati dal Cliente fintantoché il Cliente non avrà avuto a disposizione un tempo ragionevole per ispezionarli successivamente alla Consegna ovvero, in presenza di un difetto nei Beni, un periodo di tempo ragionevole dopo che tale difetto si sia palesato.

6.2 Qualora dei Beni consegnati al Cliente non fossero conformi all'Articolo 3 (Responsabilità del Fornitore), o fossero altrimenti non conformi all'Ordine, in tal caso, senza che ciò implichi alcuna limitazione a eventuali altri diritti o rimedi che il Cliente possa avere in base all'Articolo 10 (Rimedi), il Cliente potrà respingere i Beni e chiedere la sostituzione dei Beni o recuperare tutti i pagamenti effettuati al Fornitore da parte del Cliente.

#### **7. RITARDATA CONSEGNA**

Qualora la Consegna dei Beni non rispettasse la/le data/e di consegna convenuta/e, in tal caso, fatto salvo ogni altro diritto che possa vantare, il Cliente si riserva il diritto di:

7.1 risolvere il Contratto, in tutto o in parte;

7.2 rifiutare successive consegne dei Beni che il Fornitore tenti di effettuare;

7.3 recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente per ottenere i Beni sostitutivi da un altro fornitore;

7.4 chiedere il risarcimento danni per eventuali ulteriori costi, perdite o spese sostenuti o riportati dal Cliente che siano ragionevolmente attribuibili alla mancata consegna dei Beni da parte del Fornitore alla data di consegna convenuta; e

7.5 richiedere l'applicazione delle penali qualora siano espressamente previste nel relativo Ordine.

#### **8. ISPEZIONE DEI BENI**

8.1 In qualsiasi momento prima della Consegna e durante l'orario di lavoro del Fornitore, il Cliente avrà il diritto, a proprie spese, di (i) ispezionare i Beni e gli impianti produttivi del Fornitore previo ragionevole preavviso, e/o (ii) richiedere di effettuare delle verifiche a campione sui Beni in oggetto, o di parti o materiali componenti gli stessi.

8.2 Qualora i risultati di tali ispezioni o verifiche a campione inducessero il Cliente a ritenere che i Beni non sono conformi o che sia improbabile che gli stessi siano conformi all'Ordine o a qualsiasi delle specifiche e/o disegni forniti o consigliati dal Cliente al Fornitore, il Cliente dovrà darne comunicazione al Fornitore e il Fornitore dovrà immediatamente intraprendere ogni azione necessaria per assicurare la conformità all'Ordine. Inoltre, il Fornitore dovrà effettuare le ispezioni o le verifiche aggiuntive necessarie a spese del Fornitore, alle quali il Cliente avrà il diritto di essere presente.

8.3 Nonostante le eventuali ispezioni o verifiche a campione da parte del Cliente, resterà in capo al Fornitore la piena responsabilità della conformità dei Beni all'Ordine. Ciò si applica sia che il Cliente abbia esercitato il proprio diritto di ispezione e/o verifica o meno, e non limiterà gli obblighi del Fornitore in base all'Ordine. Per evitare ogni dubbio, in nessun caso l'ispezione o la verifica dei Beni da parte del Cliente esonererà il Fornitore da, né limiterà, le garanzie o le responsabilità del Fornitore in alcun modo.

#### **9. GARANZIA**

9.1 Il Fornitore garantisce che i Beni:

9.1.1 sono conformi a tutte le specifiche convenute, ivi inclusi tutti i materiali, le lavorazioni e quant'altro specificato, alla documentazione e ai requisiti qualitativi, o in assenza degli stessi sono idonei per gli scopi per i quali beni aventi il medesimo tipo di descrizione verrebbero normalmente utilizzati e mantengono le funzionalità e le prestazioni attese dal Cliente in base alle informazioni, alla documentazione e alle dichiarazioni del Fornitore;

9.1.2 sono idonei per qualsiasi scopo particolare espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore nell'Ordine e/o nei documenti relativi all'Ordine;

9.1.3 alla data della Consegna, sono nuovi e non sono stati precedentemente utilizzati;

9.1.4 sono esenti da difetti e diritti di terzi;

9.1.5 possiedono le qualità che il Fornitore ha presentato al Cliente nel campione o nel modello;

9.1.6 sono conformi all'Articolo 12 (Conformità alla Legge Applicabile).

9.2 Il periodo di garanzia sarà pari a ventiquattro (24) mesi dalla Consegna, o tale altro periodo di tempo indicato nell'Ordine o altrimenti espressamente convenuto nel Contratto.

9.3 In caso di mancata conformità alla garanzia fornita in base al presente Articolo, il Cliente avrà il diritto di far valere i rimedi previsti al seguente Articolo 10 (Rimedi).

#### **10. RIMEDI**

10.1 In caso di violazione delle obbligazioni di garanzia di cui all'Articolo 9 (Garanzia), o qualora il Fornitore altrimenti non rispettasse qualsiasi delle condizioni dell'Ordine in questione, il Cliente dovrà dare comunicazione scritta al Fornitore di tale

violazione delle obbligazioni di garanzia e fornire al Fornitore l'opportunità di porvi tempestivamente rimedio. Qualora il Fornitore non intraprendesse alcuna azione per porre rimedio a tale violazione entro quarantotto (48) ore dal ricevimento di tale comunicazione del Cliente, il Cliente avrà diritto a uno o più dei seguenti rimedi a propria discrezione e a spese del Fornitore:

10.1.1 concedere al Fornitore un'altra opportunità per svolgere gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che le condizioni dell'Ordine siano adempiute;

10.1.2 svolgere (o incaricare un terzo di svolgere) gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che i Beni siano conformi all'Ordine;

10.1.3 ottenere la tempestiva sostituzione dei Beni difettosi con Beni conformi all'Ordine esenti da difetti;

10.1.4 rifiutare di accettare ulteriori Beni, ma senza esenzione dalla responsabilità del Fornitore per i Beni difettosi consegnati dal Fornitore;

10.1.5 chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Cliente a seguito delle violazioni da parte del Fornitore dell'Ordine in questione;

10.1.6 risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 15.2.

10.2 Qualora fossero applicabili gli Articoli 10.1.1, 10.1.2 o 10.1.3, l'intero periodo di garanzia di cui all'Articolo 9.2 ripartirà *ex novo*.

10.3 I diritti e rimedi disponibili al Cliente e contenuti nelle CGC ABB/Beni sono cumulativi e non escludono gli eventuali altri diritti o rimedi previsti dalla legge.

## 11. PROPRIETA' INTELLETTUALE

11.1 Qualora i Beni (e/o il *Software Integrato*) consegnati dal Fornitore violassero dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà, nonostante quanto possa essere contrariamente previsto o diversamente contenuto nelle presenti CGC ABB/Beni, nell'Ordine, o nel Contratto, provvedere al Risarcimento DPI al Cliente. Il Risarcimento DPI è applicabile a prescindere dal fatto che il Fornitore si sia reso responsabile di condotta negligente o colposa e non limita eventuali ulteriori diritti di risarcimento del Cliente. L'obbligo del Fornitore di risarcire il Cliente come previsto in base al presente Articolo non si applica qualora e nella misura in cui la responsabilità o il danno siano stati causati dai preesistenti Diritti di Proprietà Intellettuale propri del Cliente conferiti ai, o implementati nei Beni consegnati dal Fornitore.

11.2 Qualora venisse contestata una violazione nei confronti del Cliente, il Cliente potrà, fatti salvi i suoi diritti di cui all'Articolo 11.1, anche richiedere a propria discrezione e a spese del Fornitore che il Fornitore (i) faccia sì che il Cliente abbia il diritto di continuare a utilizzare i Beni; (ii) modifichi i Beni in modo tale che cessino di costituire una violazione; o (iii) sostituisca i Beni in modo che non siano più in violazione di qualche diritto di terzi.

11.3 Qualora il Fornitore non possa soddisfare la richiesta del Cliente di cui sopra, il Cliente avrà il diritto di risolvere l'Ordine, di chiedere la restituzione di tutte le somme che il Cliente ha corrisposto al Fornitore in base all'Ordine e di chiedere il risarcimento in conformità all'Articolo 11.1 nonché per gli eventuali altri costi, perdite o danni sostenuti o riportati.

## 12. CONFORMITA' ALLA LEGGE APPLICABILE

12.1 I Beni coperti dalle presenti CGC ABB/Beni dovranno essere forniti dal Fornitore in conformità a tutte le rilevanti leggi, regolamenti e codici di condotta, orientamenti e altri requisiti imposti dai governi o dagli enti governativi applicabili al Fornitore. Qualora tali regolamenti siano orientativi anziché inderogabili, lo *standard* di conformità al quale il Fornitore dovrà attenersi dovrà essere conforme alle migliori pratiche generalmente accettate nel relativo settore.

12.2 Entrambe le Parti garantiscono che ciascuna non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere al corrente del fatto che l'altra Parte o dei terzi effettueranno, direttamente o indirettamente, alcun pagamento, regalia o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, di pubblici ufficiali o di rappresentanti, amministratori e dipendenti di una Parte, o di qualsiasi altra parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (ivi inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la *U.S. Foreign Corrupt Practices*

*Act*) e, laddove applicabili, alle leggi promulgate dagli stati membri e firmatari che abbiano recepito la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, e che rispetteranno tutte le relative leggi, regolamenti, ordinanze e norme in materia di corruzione. Nulla di quanto contenuto nelle presenti CGC ABB/Beni farà sì che una Parte o una delle sue Controllate possa essere tenuta a rimborsare all'altra Parte tali compensi effettivamente dati o promessi.

12.3 La grave violazione da parte di una delle Parti di qualsiasi degli obblighi contenuti nel presente Articolo 12 (Conformità alla Legge Applicabile) potrà essere considerata dall'altra Parte una grave violazione del relativo rapporto contrattuale per la vendita di Beni a cui si applicano le presenti CGC ABB/Beni, e darà il diritto a tale Parte di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato, fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti o rimedi previsti da tale rapporto contrattuale o dalla legge applicabile.

12.4 Il Fornitore dovrà manlevare il Cliente, senza limiti, da ogni passività, danno, costo o spesa sostenuti o riportati a seguito di una tale violazione dei suddetti obblighi e della risoluzione del relativo rapporto contrattuale per la vendita di Beni.

12.5 Il Fornitore riconosce e conferma di avere ricevuto copia del Codice di Condotta ABB e del Codice di Condotta Fornitori ABB o di essere stato informato su come accedere ai Codici di Condotta ABB online ([www.abb.com](http://www.abb.com) - *Integrity - Code of Conduct*). Il Fornitore accetta di adempiere ai propri obblighi contrattuali in base alle CGC ABB/Beni e al relativo rapporto contrattuale adottando gli *standard* di comportamento etico sostanzialmente simili a quelli indicati nei suddetti Codici di Condotta ABB.

12.6 Il Fornitore dovrà rispettare le *ABB Lists of prohibited and Restricted Substances* (Liste delle sostanze proibite e soggette a restrizioni ABB) e i *reporting* e altri requisiti relativi ai *Conflict Minerals* (minerali insanguinati) (disponibili su [www.abb.com](http://www.abb.com) - *Supplying to ABB - Doing Business with ABB*). Qualsiasi dichiarazione da parte del Fornitore al Cliente (sia diretta che indiretta, per es. ove applicabile tramite l'*ABB Supplier Registration and Pre-Qualification System* (sistema di pre-qualificazione e registrazione fornitori ABB) concernente i materiali utilizzati per o in relazione ai Beni, verrà ritenuta quale dichiarazione contrattuale.

12.7 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere a conoscenza e che attualmente adempie e che adempirà a tutte le leggi, norme, istruzioni e politiche applicabili in materia di import/export, compreso, tra l'altro, garantire i necessari sdoganamenti, licenze di import/export ed esenzioni, presentando le relative richieste presso i competenti enti governativi e/o provvedendo alle informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, *hardware*, *software* e tecnologia a cittadini non statunitensi negli USA, o al di fuori degli USA, al rilascio e trasferimento di tecnologia e *software* con contenuto statunitense o derivato da *software* o tecnologia di origine statunitense.

12.8 Nessun materiale o macchinario compresi nei Beni proverrà da società o paese incluso nelle relative liste di boicottaggio pubblicate dalle autorità del paese in cui il materiale o il macchinario verrà utilizzato, o da autorità che abbiano altrimenti influenza sul macchinario o sul materiale che fa parte dei Beni. Se un qualsiasi Bene fosse soggetto o sarà soggetto a restrizioni sull'esportazione, sarà responsabilità del Fornitore di informare prontamente il Cliente per iscritto in merito ai dettagli di tali restrizioni.

12.9 Il Fornitore dovrà manlevare il Cliente da ogni rivendicazione, richiesta, passività, danni, spese, multe, penali, onorari di legali e da tutte le altre spese derivanti da restrizioni sull'esportazione che il Fornitore non ha rese note. Per quanto concerne le restrizioni sull'esportazione unicamente attribuibili all'utilizzazione dei Beni da parte del Cliente, la garanzia in questione si applicherà unicamente

nella misura in cui il Fornitore risulti a conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto essere a conoscenza di tale utilizzo.

12.10 Il Fornitore dovrà indicare i codici delle tariffe doganali del paese di consegna per tutti i Beni. Per i Beni soggetti a controllo, dovranno essere indicati i codici di controllo nazionali per l'esportazione e, se i Beni sono soggetti alle norme USA sulle esportazioni, i codici di classificazione ECCN o ITAR. Prove sull'origine preferenziale nonché dichiarazioni e marchi di conformità del paese di consegna o di destinazione dovranno essere presentati senza che siano richiesti; i certificati di origine verranno presentati su richiesta.

### 13. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

13.1 Il Fornitore avrà l'obbligo di osservare la riservatezza in merito ai dati o alle informazioni acquisite durante l'esecuzione del Contratto indipendentemente dal fatto che tali dati o informazioni riguardino il Cliente, le Società Controllate o i loro clienti o fornitori ("Dati del Cliente"). Ciò comprende, in particolare, tra l'altro, tutto il *know-how* tecnico o commerciale, disegni, specifiche, invenzioni, processi o iniziative che risultino essere di natura riservata. Per la relativa sicurezza,

13.1.1 il Fornitore elaborerà o utilizzerà i Dati del Cliente solo in conformità con le istruzioni del Cliente stesso e con tutte le leggi e normative applicabili; al fine di eliminare qualsiasi dubbio, l'elaborazione in conformità con il Contratto verrà considerata quale trattamento dati effettuato su istruzione del Cliente;

13.1.2 il Fornitore eviterà di (i) utilizzare i Dati del Cliente per altri fini che non siano quelli di fornire i Beni, o (ii) riprodurre i Dati del Cliente interamente o in parte in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto al fine di adempiere ai propri obblighi contrattuali; (iii) divulgare i Dati del Cliente o concedere accesso a tali dati a terzi senza il previo consenso scritto del Cliente; nessun terzo – nel significato qui conferito – sarà ritenuto subappaltatore approvato dal Cliente;

13.1.3 il Fornitore prenderà misure adeguate al tipo di Dati del Cliente da proteggere al fine di (i) evitare che persone non autorizzate abbiano accesso ai sistemi di elaborazione dati mediante i quali vengono elaborati o utilizzati i Dati del Cliente, (ii) evitare che i sistemi di elaborazione dati vengano usati senza autorizzazione, (iii) garantire che le persone aventi diritto all'uso del sistema di elaborazione dati abbiano accesso solo ai dati ai quali hanno diritto di accesso, e che i Dati del Cliente non vengano letti, copiati, modificati o eliminati senza autorizzazione nel corso dell'elaborazione o impiego e dopo la memorizzazione, (iv) garantire che i Dati del Cliente non siano letti, copiati, modificati o eliminati senza autorizzazione nel corso della relativa trasmissione o trasporto elettronico, e che sia possibile verificare e stabilire a quali enti si prevede di trasferire i Dati del Cliente mediante i relativi sistemi di trasmissione, (v) garantire che sia possibile verificare e stabilire se e da chi i Dati del Cliente sono stati immessi in sistemi di elaborazione dati, modificati o eliminati, (vi) garantire che, nel caso di elaborazione dei Dati del Cliente commissionata, i dati vengano elaborati in rigorosa conformità con le istruzioni del Cliente, (vii) garantire che i Dati del Cliente siano protetti da distruzione o perdita accidentale o illegale, (viii) garantire che i dati raccolti per fini differenti possano essere elaborati separatamente. Il Fornitore documenterà dettagliatamente l'attuazione delle misure tecniche e organizzative e la sottoporrà al Cliente per una revisione su richiesta. Se tale revisione implicherà la necessità di modifiche, queste dovranno essere applicate in via amichevole;

13.1.4 Il Fornitore garantirà e comproverà che i membri del suo *staff* che potrebbero venire a contatto con i Dati del Cliente nel corso

dell'adempimento del loro dovere siano soggetti allo stesso obbligo di segretezza applicabile al Fornitore. Il Fornitore ne darà conferma per iscritto su richiesta del Cliente. Il Cliente potrà verificare in qualsiasi momento la conformità con le misure tecniche e organizzative adottate dal Fornitore con ragionevole preavviso;

13.1.5 Conferire incarichi a subappaltatori richiede il previo consenso del Cliente. Ciò si applica anche nei casi in cui un subappaltatore venga sostituito da un altro. I contratti conferiti dal Fornitore ai suoi subappaltatori dovranno essere formulati in maniera da risultare conformi ai requisiti relativi alla segretezza e alla tutela dei dati come pattuiti contrattualmente. Il Fornitore fornirà al Cliente le informazioni sui punti essenziali di detti contratti e sulle misure attuate dai subappaltatori al fine di adempiere ai loro obblighi relativi alla segretezza e alla tutela dei dati. Se richiesto dal Cliente, il Fornitore presenterà la relativa documentazione contrattuale da sottoporre all'esame del Cliente. Il Fornitore farà in modo che il Cliente goda degli stessi diritti riguardo al controllo dei subappaltatori che sono prerogativa del Cliente nei confronti del Fornitore. I subappalti come qui intesi non comprendono i servizi ausiliari ordinati dal Fornitore a terzi che non siano in rapporto diretto con il Cliente, quali le telecomunicazioni, la manutenzione e il supporto all'utente, le pulizie, la revisione contabile o l'alienazione di dispositivi di trasferimento dati. Anche nei casi in cui i servizi ausiliari risultassero provenienti da terzi, il Fornitore dovrà garantire la segretezza e adottare misure di controllo.

13.2 L'obbligo della segretezza non si applica ai dati (i) la cui divulgazione è necessaria ai fini dell'esecuzione del Contratto; (ii) che sono di pubblico dominio nel momento in cui il Fornitore li riceve o che a seguito diventano di pubblico dominio senza l'intervento del Fornitore stesso; (iii) che erano già noti al Fornitore prima dell'inizio della sua attività a favore del Cliente e per i quali non si deve adempiere ad alcun obbligo di segretezza; (iv) che vengono resi accessibili al Fornitore da terzi e per i quali non si deve adempiere ad alcun obbligo di segretezza; o (v) che il Fornitore ha l'obbligo di divulgare in base a leggi inderogabili o a provvedimenti giuridicamente vincolanti di tribunali o pubbliche autorità. Per quanto il Fornitore desideri fare ricorso a una delle suddette eccezioni, l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti fattuali in merito a tali eccezioni spetta al Fornitore.

13.3 Il Fornitore non dovrà trattenere i Dati del Cliente più a lungo di quanto richiesto ai fini della fornitura dei Beni o di quanto stabilito dal Cliente. Immediatamente dopo la conclusione del Contratto o in qualsiasi momento a richiesta del Cliente, il Fornitore, a opzione del Cliente stesso, consegnerà immediatamente al Cliente tutte le copie dei dati forniti da quest'ultimo ai fini del Contratto o altrimenti ricevuti dal Fornitore nel corso della fornitura dei Beni, e/o cancellerà in modo definitivo tutti i Dati del cliente dal proprio *database*. Il Fornitore certificherà al Cliente di non avere trattenuto copie dei Dati del Cliente mediante conferma scritta della relativa eliminazione. La conferma sarà sottoscritta da firmatari debitamente autorizzati del Fornitore.

13.4 In merito a dati o informazioni che appartengono al Cliente o alle sue Controllate riguardanti una persona fisica o una persona giuridica o altra entità identificata o identificabile che risultino soggette a leggi o norme applicabili sulla tutela dei dati o della *privacy*, o qualificabili quali informazioni di identificazione personale ai sensi delle leggi in vigore ("Dati Personali"), il Fornitore si atterrà a tutte le leggi e a tutte le norme in vigore in materia di tutela dei dati e della *privacy*. A integrazione delle altre disposizioni del presente Articolo 13, si applica quanto segue:

13.4.1 Il Fornitore non elaborerà Dati Personali in un paese - ne vi trasferirà Dati Personali - che non possieda un livello di tutela dei dati almeno equivalente a quello che si applica nel paese di origine dei Dati Personali senza il previo consenso scritto del Cliente. Su richiesta del Cliente e ove imposto dalle leggi in vigore, in particolare se il Cliente e le sue Controllate si trovano in Svizzera o in un paese membro dell'Unione Europea (UE) o altro paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), il Fornitore conviene di stipulare un accordo separato di trasferimento dati (Clausole contrattuali tipo dell'UE/Accordo sull'elaborazione dei dati della Svizzera) con il Cliente e/o le sue Controllate per il trasferimento di Dati Personali a paesi terzi.

13.4.2 Il Fornitore informerà il Cliente senza indugio in merito a incidenti seri che dovessero verificarsi nel corso della normale attività, a sospetti su violazioni della riservatezza dei dati o ad altre irregolarità riguardanti l'elaborazione dei Dati Personali del Cliente o delle sue Controllate. In tal caso il Fornitore e il Cliente converranno se proseguire o meno il trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore terrà informato il Cliente senza indugio in merito ai controlli effettuati e alle misure adottate dalle autorità di sorveglianza. Ciò si applica anche alle indagini concernenti reati amministrativi o penali.

13.4.3 Il Fornitore si atterrà a qualsiasi richiesta del Cliente di accedere, correggere, bloccare o cancellare i Dati Personali se il Cliente vi sarà obbligato in base alle leggi.

13.4.4 Nel caso in cui la legislazione del paese nel quale il Fornitore fornisce Beni al Cliente o alle sue Controllate richieda un contratto che regoli certi aspetti della riservatezza dei dati non tutelati dall'Articolo 13, il Fornitore conviene di stipulare tale tipo di contratto.

13.5 Il Fornitore conviene che al Cliente sarà consentito fornire le informazioni da esso ricevute ad altra Controllata ABB.

13.6 L'obbligo della riservatezza e della tutela dei dati resterà in vigore per un periodo di tempo indefinito e pertanto il presente Articolo 13 resterà in vigore oltre la scadenza o la conclusione del Contratto per qualsiasi motivo.

#### **14. RESPONSABILITA' E MANLEVA**

14.1 Fatte salve le norme inderogabili di legge o salvo diversamente convenuto tra le Parti, il Fornitore dovrà risarcire/manlevare il Cliente rispetto a tutti i danni e le perdite riportati in relazione ai Beni, a prescindere dal fatto che il Fornitore si sia reso responsabile di condotta negligente o colposa (i) per eventuali violazioni da parte del Fornitore delle condizioni del Contratto, e (ii) per eventuali pretese, ad eccezione del Risarcimento DPI rispetto al quale si applica l'Articolo 11 (Proprietà Intellettuale), avanzate da terzi (ivi inclusi i dipendenti del Fornitore) nei confronti del Cliente in relazione ai Beni e nella misura in cui la relativa passività, perdita, danno, lesione, costo o spesa sia stata causata da, si riferisca a o derivi dai Beni consegnati dal Fornitore e/o dai suoi subappaltatori. Se così richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà difendere il Cliente da eventuali pretese di terzi.

14.2 Il Fornitore sarà responsabile per l'osservanza da parte di tutti i suoi fornitori e/o subappaltatori, e sarà responsabile per le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni di ciascuno dei propri fornitori e/o subappaltatori, agenti, rappresentanti o lavoratori alla stessa stregua di come se fossero le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni del Fornitore.

14.3 Le disposizioni del presente Articolo 14 (Responsabilità e Manleva) sopravvivranno a qualsiasi esecuzione, accettazione o pagamento in base alle presenti CGC ABB/Beni e si estenderanno a eventuali Beni sostituiti o rimpiazzati consegnati dal Fornitore al Cliente.

14.4 Salvo diversamente espressamente indicato nel relativo Ordine, il Fornitore dovrà mantenere in essere, e se così richiesto fornirne le prove, un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile nonché una polizza infortuni/responsabilità del datore di lavoro presso una

compagnia assicurativa di comprovata reputazione e solidità finanziaria. Nulla di quanto contenuto nel presente Articolo 14 (Responsabilità e Manleva) potrà sollevare il Fornitore da alcuna delle proprie responsabilità contrattuali o altre responsabilità previste dalla legge. L'importo assicurato non potrà essere considerato né interpretato come una limitazione di responsabilità.

14.5 Il Cliente si riserva il diritto di compensare eventuali richieste di risarcimento in base all'Ordine con eventuali importi dovuti al Fornitore.

#### **15. DURATA E RISOLUZIONE DEGLI ORDINI**

15.1 Il Cliente potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal rapporto contrattuale costituito tramite un Ordine in base alle presenti CGC ABB/Beni, in tutto o in parte, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di trenta (30) giorni di calendario, salvo diversamente espressamente indicato nell'Ordine in questione. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore della parte dei Beni già consegnata ma non ancora pagata oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per la parte dei Beni non consegnata e non pagata, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto convenuto per i Beni in base al relativo Ordine. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento.

15.2 In caso di inadempimento del Contratto da parte del Fornitore, ivi incluso un inadempimento alle obbligazioni di garanzia, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto in questione costituito da un Ordine in base alle presenti CGC ABB/Beni qualora il Fornitore non intraprenda idonee e tempestive azioni per porre rimedio all'inadempimento come richiesto dal Cliente. In tal caso, il Cliente non avrà alcun obbligo di risarcire il Fornitore per la parte dei Beni già consegnata ma non ancora pagata e il Fornitore sarà tenuto a restituire al Cliente gli eventuali compensi ricevuti dal Cliente per i Beni e ritirare i Beni a spese e rischio del Fornitore.

15.3 All'atto della risoluzione, il Fornitore dovrà immediatamente restituire al Cliente, in maniera sicura e a spese del Fornitore, tutti i beni del Cliente (ivi inclusi documentazione, dati, e Proprietà Intellettuale applicabile) e le informazioni del Cliente di cui il Fornitore sia in possesso o che si trovino sotto il controllo del Fornitore in quel momento, e fornire al Cliente informazioni e documentazione complete relative alla parte dei Beni già consegnata.

#### **16. FORZA MAGGIORE**

16.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile in caso di ritardata o mancata esecuzione dei propri obblighi in base a un Ordine qualora la ritardata o mancata esecuzione sia riconducibile a un evento di "Forza Maggiore." Per evitare ogni dubbio, per Forza Maggiore si intende un evento non prevedibile dalla Parte interessata al momento dell'emissione dell'Ordine in questione, che sia inevitabile e al di fuori del controllo della Parte interessata, e rispetto al quale la Parte interessata non sia responsabile, fermo restando che tale evento impedisca alla Parte interessata di eseguire l'Ordine in questione nonostante ogni ragionevole sforzo, e che la Parte interessata invii un avviso all'altra Parte entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore in questione.

16.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore che si protragga per oltre trenta (30) giorni di calendario, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere l'Ordine in questione con effetto immediato mediante invio di avviso scritto all'altra Parte, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte. Ciascuna Parte dovrà fare ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo gli effetti di un evento di Forza Maggiore.

#### **17. CESSIONE E SUBAPPALTO**

17.1 Il Fornitore non potrà cedere, subappaltare, trasferire o assoggettare a gravami alcun Ordine o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente.

17.2 Il Cliente potrà in qualsiasi momento cedere, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre di tutti o alcuni dei propri diritti od obblighi in base all'Ordine in questione e/o alle CGC ABB/Beni a qualsiasi delle proprie Controllate ABB.

## 18. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, corriere, fax o posta elettronica all'indirizzo della Parte interessata come indicato nell'Ordine o a tale altro indirizzo che tale Parte potrà aver all'uopo comunicato per iscritto all'altra. Gli invii a mezzo posta elettronica e fax richiedono espressamente la conferma scritta da parte della Parte ricevente. Le conferme di lettura elettronica non potranno in nessun caso essere considerate come una conferma di ricevimento della comunicazione. Le firme elettroniche non saranno valide, salvo espressamente convenuto per iscritto da rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

## 19. RINUNCE

La mancata applicazione o il mancato esercizio, in qualsiasi momento o per un qualsiasi periodo, di qualsiasi clausola delle CGC ABB/Beni o di un Ordine non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola né potrà essere interpretato come tale, e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel presente documento successivamente.

## 20. LEGGE REGOLATRICE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 L'Ordine in questione e/o le CGC ABB/Beni saranno disciplinati dalle e dovranno essere interpretati in conformità alle leggi del paese (e/o dello stato, a seconda del caso) in cui ha sede legale il Cliente, con esclusione, tuttavia, delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.

20.2 Per la risoluzione di controversie domestiche, laddove il Cliente e il Fornitore abbiano sede legale nello stesso paese, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal o relativa all'Ordine in questione e/o alle CGC ABB/Beni, ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale costituito dall'Ordine in questione e/o dalle CGC ABB/Beni, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui il Cliente ha la sede legale, a meno che le Parti non abbiano convenuto per iscritto altri Fori o di rimettersi ad arbitrato.

20.3 Per la definizione di controversie transfrontaliere, laddove il Cliente e il Fornitore abbiano sedi legali in paesi diversi, salvo diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal o relativa all'Ordine in questione e/o alle CGC ABB/Beni, ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale costituito dall'Ordine in questione e/o dalle CGC ABB/Beni, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere definita ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui ha sede legale il Cliente, salvo diversamente convenuto per iscritto. La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese. Il lodo degli arbitri sarà definitivo e vincolante per entrambe le Parti, e nessuna delle Parti potrà adire un tribunale ordinario statale o alcun'altra autorità per impugnare il lodo.

## 21. INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi clausola o di qualsiasi diritto derivante in base alle CGC ABB/Beni e/o all'Ordine non inficerà la validità o l'opponibilità dei restanti clausole e diritti, e le CGC ABB/Beni e/o l'Ordine saranno efficaci come se la clausola nulla, illegale o non opponibile fosse stata cancellata e sostituita con una clausola avente un effetto economico simile a quello della clausola cancellata, qualora ciò fosse possibile.

## 22. SOPRAVVIVENZA

22.1 Le disposizioni delle CGC ABB/Beni rispetto alle quali sia espressamente previsto che debbano sopravvivere alla risoluzione delle CGC ABB/Beni ovvero, data la loro natura o il contesto, per le quali sia previsto che debbano sopravvivere a tale risoluzione, resteranno pienamente in vigore nonostante la risoluzione.

22.2 Gli obblighi di cui agli Articoli 9 (Garanzia), 10 (Rimedi), 11 (Proprietà Intellettuale), 13 (Riservatezza e Protezione dei Dati) e 14 (Responsabilità e Manleva) sopravvivranno alla risoluzione delle CGC ABB/Beni.

## 23. TOTALITA' DELLE INTENSE

Le CGC ABB/Beni e l'Ordine costituiscono l'intero Contratto e la totalità delle intese raggiunte tra le Parti, e sostituiscono ogni precedente contratto, accordo o intesa tra le Parti, sia verbale sia per iscritto, tranne nel caso di dolo o falsa dichiarazione. Il rapporto tra le Parti è quello di parti autonome che operano a condizioni di mercato e nulla di quanto contenuto nel presente rapporto contrattuale potrà essere considerato tale da costituire il Fornitore come un rappresentante o dipendente del Cliente o da costituire un qualsiasi tipo di *partnership* col Cliente, e il Fornitore non è autorizzato a rappresentare il Cliente come tale.

## 24. ULTERIORI IMPEGNI

Le Parti faranno ed eseguiranno ogni ulteriore atto che siano ragionevolmente richiesti per dare piena efficacia ai diritti conferiti e alle operazioni previste dall'Ordine in questione e/o dalle CGC ABB/Beni.

## 25. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI

25.1 Il Fornitore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente del Cliente nell'ambito del Contratto principale – si impegna ad assolvere, laddove applicabile, a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010.

25.2 In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore deve utilizzare, per i movimenti finanziari associati alle attività del Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

25.3 Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del Contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o tramite Ri.Ba..

25.4 Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del Contratto dovranno indicare: il relativo codice identificativo di gara (CIG) e, laddove previsto, il codice unico di progetto (CUP) associato. Il Fornitore si impegna a indicare il CIG (e, laddove previsto, il CUP) in tutte le fatture che emetterà al Cliente.

25.5 Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Cliente gli estremi del suddetto conto corrente dedicato entro 10 giorni dalla stipula del Contratto nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare su quel conto. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati trasmessi.

25.6 Qualora i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, previa approvazione scritta del Cliente, siano oggetto di cessione a terzi, i suddetti obblighi dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine, il Fornitore si impegna, anche con promessa del fatto del terzo, a far sì che il cessionario si assuma gli obblighi di cui sopra.

25.7 La violazione da parte del Fornitore di una o più disposizioni della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010, legittimerà il Cliente a dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.

25.8 A pena di nullità del Contratto, il Fornitore si obbliga a includere nei contratti coi suoi subappaltatori, subfornitori o subcontraenti, previa autorizzazione scritta del Cliente, una clausola simile in base alla quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del suddetto art. 3 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010.

25.9 Il Fornitore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente del Cliente, si obbliga a comunicare tempestivamente alla parte contraente associata al CIG comunicato dal Cliente nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente – il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della propria controparte.

Firma del Fornitore:

Il Fornitore accetta e approva espressamente le seguenti clausole:

Art. 4 – Responsabilità del Cliente;

Art. 6 – Accettazione dei Beni;

Art. 10 – Rimedi;

Art. 11 – Proprietà Intellettuale;

Art. 12 – Conformità alla Legge Applicabile;

Art. 14 – Responsabilità e Manleva;

Art. 15 – Durata e Risoluzione degli Ordini;

Art. 16 – Forza Maggiore;

Art. 17 – Cessione e Subappalto;

Art. 20 – Legge Regolatrice e Risoluzione delle Controversie.

Firma del Fornitore:

\_\_\_\_\_

ABB